

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (521) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Mobiliari Ponsacco ora ASD Pelli Santacroce Sport) E DELLA SOCIETA' ASD MOBILIERI PONSACCO ora ASD PELLI SANTACROCE SPORT (nota n. 8782/657pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

La Procura Federale in data 26 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Passerai Antonio, presidente e legale rappresentante della società ASD Mobiliari Ponsacco e la società ASD Mobiliari Ponsacco, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3bis CGS in relazione ai punti 5, 6 e 9 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, il dovuto versamento della somma di € 18.000,00 (punto 5), la richiesta fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2011 di importo pari ad € 31.000,00 (punto 6), l'attestazione di sistemazione di pendenze verso i tesserati (punto 9), che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 espressamente prevedeva.

Ricevuta la notifica del deferimento, la società deferita, che nelle more ha mutato la propria denominazione in ASD Pelli Santacroce Sport, non ha controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e gg. 20 (giorni venti) a carico del sig. Passerai Antonio e l'ammenda di € 3.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l'inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per

la domanda di iscrizione ed è ordinario per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio.

La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla società l'esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la società ha diritto di prendere parte.

In tale contesto, il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

La società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio la documentazione sopra indicata, dando così sostanza all'illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

infligge al sig. Passerai Antonio l'inibizione di gg. 50 (cinquanta) ed alla Società ASD Pelli Santacroce Sport (già ASD Mobiliari Ponsacco) l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

**(524) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BARRELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA' SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 8791/661pf10-11/AM/LG/qb del 17.5.2011).**

La Procura Federale in data 17 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Barrella Antonio, presidente e legale rappresentante della società San Paolo Padova Srl e la società San Paolo Padova Srl, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3bis CGS in relazione al punto 9 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di Lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva al punto 9 lettera A.

Ricevuta la notifica del deferimento, la società deferita non ha controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) a

carico del sig. Barrella Antonio e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l'inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinario per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio.

La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla società l'esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la società ha diritto di prendere parte.

In tale contesto, il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

La società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio il documento che si è sopra precisato, dando così sostanza all'illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

infligge al sig. Barrella Antonio l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società San Paolo Padova Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(530) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Gaeta Srl) E DELLA SOCIETA' POL. GAETA Srl (nota n. 8803/671pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).**

La CD Nazionale:

rilevato che con atto del 17 maggio 2011 la Procura Federale, traendo spunto da una segnalazione della CO.VI.DO.D. data 20.12.2010, ha deferito il Sig. Damiano Magliozzi, Presidente della Polisportiva Gaeta SSD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l'inosservanza del termine del 9 luglio 2010 ore 12:00, previsto per il deposito di tutta la documentazione indicata nel comunicato medesimo e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti non sono comparsi e non hanno controdedotto;  
rilevato che, alla riunione del 17 novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, specificando che, a causa di un refuso di stampa, il deferimento viene motivato sull'inadempimento afferente i punti A 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) del citato CU 200 del 2010, e non solo in relazione al punto 6), con la conseguente richiesta di applicazione al Sig. Damiano Magliozzi della inibizione per tre mesi e giorni 20 ed alla Polisportiva Gaeta SSD della sanzione dell'ammenda di €9.000,00;  
rilevato altresì che le siffatte richieste sanzionatorie appaiono in contrasto con quelle desumibili dal deferimento, stante la necessità di assicurare ai deferiti il pieno esercizio del diritto di difesa sulle effettive contestazioni loro mosse

P.Q.M.

rimette gli atti alla Procura Federale affinché il deferimento sia riformulato sulla base dei rilievi effettivamente mossi dalla CO.VI.SO.D. con la comunicazione del 20 dicembre 2010.

**(556) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA MASTRELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Anziolavinio) E DELLA SOCIETA' ASD ANZIOLAVINIO (nota n. 9047/618pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,  
rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Antonella Mastrella, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Anziolavinio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;  
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;  
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell'attestazione di insussistenza di posizione debitoria di cui al citato punto 12 del C.U.i;  
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Antonella Mastrella, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;  
rilevato che la memoria difensiva depositata dalla Società non offre prove in ordine alla insussistenza del contestato inadempimento;  
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;  
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge alla Signora Antonella Mastrella l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Anziolavinio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

**(557) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CIRACI' (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ADC Ars Et Labor Grottaglie) E DELLA SOCIETA' ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE (nota n. 9049/619pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).**

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Ciraci, Presidente della ADC Ars et Labor, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dello statuto sociale vigente di cui al punto 4 del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione del 17 novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giuseppe Ciraci, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla ADC Ars et Labor della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive;

rilevato altresì che l’inosservanza contestata (articoli 4 del su richiamato CU n°200 del 2010), prevede il deposito dello Statuto Sociale entro il termine del 9 Luglio 2010;

rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ADC Ars et Labor, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Giuseppe Ciraci la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ADC Ars et Labor la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(558) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO AMODDIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Battipagliese) E DELLA SOCIETA’ ASD BATTIPAGLIESE (nota n. 9070/621pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).**

rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Cosimo Amoddio, Presidente della ASD Battipagliese, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto 12) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto;

rilevato che, alla riunione del 17 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Cosimo Amoddio, della sanzione

della inibizione per mesi uno ed alla ASD Battipagliese della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive;

rilevato altresì che l'inosservanza contestata (articolo 12 del su richiamato CU n°200 del 2010), prevede il deposito dell'attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010;

rilevato che l'inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata;

ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Battipagliese, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Cosimo Amoddio la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ASD Battipagliese la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(559) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANMARIA PIACENZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Asti) E DELLA SOCIETA' ACD ASTI (nota n. 9065/620pf10-11/AM/LG/mq del 25.5.2011).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Gianmaria Piacenza, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. Asti, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.12 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell'attestazione di insussistenza di posizione debitoria di cui al citato punto n.12 del C.U.;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Gianmaria Piacenza, della sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, adducendo che il contestato inadempimento sarebbe da riferire ai tempi ristretti intercorsi fra la ricezione della comunicazione della sua situazione debitoria e la data di scadenza per la trasmissione della citata attestazione;
- considerato che la motivazione cennata non costituisce causa di "forza maggiore";
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Gianmaria Piacenza l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ACD Asti l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(568) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VERAZZO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Casertana Calcio ora FC Casertana Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ASD CASERTANA CALCIO ora FC CASERTANA CALCIO Srl (nota n. 9147/622pf10-11/AM/LG/mg del 26.5.2011).**

La Procura Federale in data 26 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Verazzo Francesco, presidente e legale rappresentante della società ASD Casertana Calcio ora FC Casertana Calcio Srl e la stessa, per violazione quanto al primo dell'art. 10 comma 3bis CGS in relazione al punto 2 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'addebito mosso al proprio legale rappresentante.

Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, il modulo di censimento in tre copie compilato e sottoscritto dal rappresentante della società, che l'elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva al punto 2.

Ricevuta la notifica del deferimento, la società deferita non ha controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del sig. Verazzo Francesco e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l'inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinario per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio.

La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla società l'esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza.

L'intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la società ha diritto di prendere parte.

In tale contesto, il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

La società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio il modulo di censimento in triplice copia compilato e sottoscritto dal rappresentante della società, dando così sostanza all'illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare equa quanto alla inibizione del

deferito e conforme al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all'ammenda a carico della società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento).

P.Q.M.

infligge al sig. Verazzo Francesco l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società FC Casertana Calcio Srl (già ASD Casertana Calcio) l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.  
avv. Valentino Fedeli

“”

**Publicato in Roma il 17 novembre 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete